

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2004 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2004

**relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia<sup>(2)</sup>, dall'altro, le due parti hanno tenuto negoziati al fine di definire le modifiche da apportare al quarto protocollo<sup>(3)</sup> che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in questione.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 18 giugno 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.
- (3) Le modifiche apportate al quarto protocollo seguono gli orientamenti fissati nella comunicazione della Commissione del 23 dicembre 2002 relativa a un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.
- (4) Il protocollo modifica le opportunità di pesca per i pescatori comunitari nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.
- (5) È nell'interesse della Comunità approvare il protocollo che modifica il quarto protocollo.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 1° aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2.

- (6) Al fine di ottimizzare l'uso delle possibilità di pesca, è necessario che la Commissione si consulti con gli Stati membri interessati sul possibile trasferimento delle possibilità di pesca non utilizzate di uno Stato membro nel corso della campagna di pesca a un altro Stato membro che ne faccia richiesta. Tale trasferimento, che deve avere carattere temporaneo, non dovrebbe pregiudicare la futura ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri e lascia impregiudicate le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo di modifica»).

Il testo del protocollo di modifica è accluso al presente regolamento.

### Articolo 2

La Commissione può concludere con le autorità competenti della Groenlandia un accordo amministrativo per adeguare periodicamente le aliquote dei canoni, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo.

### Articolo 3

1. Qualora si riscontri una sottoutilizzazione delle possibilità di pesca nell'ambito delle licenze e dei contingenti assegnati a uno Stato membro nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia, la Commissione, fatte salve le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, consulta gli Stati membri per preparare una messa a profitto ottimale delle possibilità di pesca e in particolare l'eventuale trasferimento delle possibilità di pesca non utilizzate dallo Stato membro interessato ad altri Stati membri che ne facciano richiesta.

<sup>(4)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.